



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 3/18

1) Il nuovo regolamento europeo sui DPI



Il 31 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE) il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

Era uno dei Regolamenti dell'Unione Europea più attesi (prima ancora della pubblicazione erano già circolate alcune bozze del documento finale) sia per i contenuti che

per la forma scelta. L'atto della UE ha sempre l'obiettivo di stabilire requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, ma ora la forma giuridica è cambiata. Non più la "Direttiva", ma il "Regolamento", una forma che rende le "regole" obbligatorie per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea senza necessità di un recepimento.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE, ma si applica a decorrere dal 21 aprile 2018 (è a decorrere da questa data che è abrogata la Direttiva 89/686/CEE) con alcune eccezioni:

- **gli articoli da 20 a 36 e l'articolo 44 si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;**
- **l'articolo 45, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.**

Per comprendere la necessità di questo nuovo atto in materia di DPI e la scelta di un "Regolamento" e non di una "Direttiva", è sufficiente leggere alcuni "considerando" presenti nella norma.

Nei "considerando" si indica che "l'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 89/686/CEE ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità". E per questo motivo – "al fine di tener conto di tale esperienza e di fornire chiarimenti in merito al quadro nel quale i prodotti oggetto del presente regolamento possono essere resi disponibili sul mercato – con il Regolamento 2016/425 è "opportuno rivedere e migliorare alcuni aspetti della direttiva 89/686/CEE".

Inoltre poiché l'ambito di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le procedure di valutazione della conformità "devono essere identici in tutti gli Stati membri" è opportuno "sostituire la direttiva 89/686/CEE con un regolamento, che è lo strumento giuridico adeguato per imporre norme chiare e dettagliate, che non lascino spazio a differenze di recepimento da parte degli Stati membri".

Prima di passare ad una breve analisi degli articoli del Regolamento, ricordiamo altri "considerando" che ci permettono di chiarire alcuni aspetti preliminari.

Quali sono i DPI disciplinati dal regolamento?

Intanto si indica che il presente regolamento disciplina i dispositivi di protezione individuale che "sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell'Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo". E il regolamento "dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza".

I "considerando" fanno riferimento anche agli obblighi degli operatori economici.

Gli operatori economici "dovrebbero essere responsabili della conformità dei DPI alle prescrizioni del presente regolamento, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione". E tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al presente regolamento.

Il presente regolamento dovrebbe stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione".

Tuttavia il fabbricante, che conosce dettagliatamente il processo di progettazione e di produzione, "è nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante".

Ed è poi necessario garantire che i DPI provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione "siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano applicato adeguate procedure di valutazione della conformità. È pertanto opportuno prevedere una disposizione che obblighi gli importatori ad assicurarsi che i DPI immessi sul mercato siano conformi ai requisiti del presente regolamento, evitando l'immissione sul mercato di DPI non conformi o che presentano un rischio. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che siano state svolte le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo".

Ambito di applicazione.

Il regolamento si applica ai dispositivi di protezione individuale (DPI) definiti (art. 3) come:

- a) "dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
- b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
- c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso".

Inoltre (Art. 2) il regolamento non si applica ai DPI:

- a) "progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;
- b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
- c) progettati per l'uso privato per proteggersi da: i) condizioni atmosferiche non estreme; ii) umidità e acqua durante la rigovernatura;
- d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
- e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori".

Concludiamo ricordando che, riguardo alla presunzione di conformità del DPI, "un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse".

E tale dichiarazione di conformità UE – la struttura della dichiarazione è riportata nell'allegato IX – "attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II". Con la dichiarazione il fabbricante "si assume la responsabilità della conformità del DPI" ai requisiti stabiliti dal regolamento.

Gli articoli e gli allegati del Regolamento 2016/425:

- CAPO I Disposizioni Generali (Articolo 1/7)
- CAPO II Obblighi degli operatori economici (Articolo 8/13)
- CAPO III Conformità del DPI (Articolo 14/17)
- CAPO IV Valutazione della conformità (Articolo 18/19)
- CAPO V Notifica degli organismi di valutazione della conformità (Articolo 20/36)
- CAPO VI Vigilanza del mercato dell'unione, controlli sui DPI che entrano nel mercato dell'Unione e procedura di salvaguardia dell'Unione (Articolo 37/41)
- CAPO VII Atti delegati e atti di esecuzione (Articolo 42/44)
- CAPO VIII Disposizioni transitorie e finali (Articolo 45/48)

Allegati

- ALLEGATO I - Categorie di rischio dei DPI
- ALLEGATO II - Requisiti essenziali di salute e di sicurezza
- ALLEGATO III - Documentazione tecnica per i DPI
- ALLEGATO IV - Controllo interno della produzione
- ALLEGATO V - Esame UE del tipo
- ALLEGATO VI - Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
- ALLEGATO VII - Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali
- ALLEGATO VIII - Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione
- ALLEGATO IX - Dichiarazione di conformità UE n. ...
- ALLEGATO X - Tavola di concordanza

Fonte: www.quotidianosicurezza.it - vedi all.sic.1

2) Attrezzature: la messa in servizio e la prima verifica periodica.

Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 - "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all.VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - prevede, con riferimento anche al D.Lgs. 81/2008, che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo fisso, non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, provveda a:

- "dare comunicazione di messa in servizio dell'attrezzatura all'unità operativa territoriale (uot) Inail competente, che provvede all'assegnazione di una matricola;
- richiedere la prima delle verifiche periodiche all'unità operativa territoriale Inail competente secondo le scadenze indicate dall'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i."

A ricordarlo è un documento Inail che si sofferma sugli apparecchi di sollevamento fissi - in modo particolare su gru a ponte, gru a cavalletto, gru Derrick e gru a braccio rotante - fornendo precise indicazioni sulle istruzioni per la prima verifica periodica, appunto ai sensi del DM 11 aprile 2011.

Le periodicità delle verifiche periodiche.

In "Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso - Parte I", a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Luigi Cavanna (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Genova), Romano Ciancio (Unità operativa territoriale CVR di Piacenza), viene riportato un estratto dell'allegato VII al d.lgs. 81/2008 che prescrive periodicità variabili, per le verifiche periodiche in base a vetustà e settore di impiego. In particolari settori, infatti, "quali costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo, la frequenza di verifica aumenta. Nello specifico per le attrezzature di sollevamento di tipo fisso si riporta di seguito l'indicazione delle periodicità prescritte":

| Attrezzatura | Intervento/periodicità |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni | Verifica annuale |
| Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni | Verifica biennale |
| Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni | Verifica biennale |
| Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni | Verifica triennale |

Si indica poi che gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso, "non azionati a mano con portata superiore a 200 kg, rientravano già nel precedente regime di verifica ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 5 del d.m. 12 settembre 1959 e dell'articolo 194 del d.p.r. 547/1955". E si riportano ulteriori dettagli, tratte anche dalle circolari ministeriali, sulle verifiche delle attrezzature di sollevamento.

Ci soffermiamo in particolare sulla comunicazione di messa in servizio e sulla richiesta di prima verifica periodica.

La comunicazione di messa in servizio/immatricolazione

Si segnala che la comunicazione di messa in servizio di un apparecchio di sollevamento, "in base a quanto previsto dall'articolo 5 bis, comma 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) coordinato con il d.lgs. 179/2016 deve essere inoltrata tramite posta certificata o attraverso i servizi online prossimamente disponibili sul portale Inail".

E è utile che a tale comunicazione "il datore di lavoro alleggi copia della dichiarazione CE di conformità dell'attrezzatura di lavoro, onde consentirne una corretta identificazione. La mancata presentazione della dichiarazione di conformità non costituisce tuttavia motivo ostativo al rilascio della matricola".

Si indica poi che particolare attenzione "va riservata a gru a bandiera e monorotaie, realizzate a seguito dell'installazione di un paranco su strutture fisse (anche preesistenti): in questi casi, infatti, ai fini di una corretta identificazione, sarebbe opportuno verificare che queste attrezzature siano corredate di dichiarazione di conformità dell'insieme (paranco montato su struttura fissa) oppure nelle istruzioni del paranco sia prevista l'installazione su struttura fissa. Il paranco, infatti, è per costruzione un'attrezzatura di tipo trasferibile; laddove, però, è destinato ad essere installato su una struttura fissa (onde realizzare una gru a bandiera o una monorotaia), deve considerarsi un apparecchio di sollevamento di tipo fisso".

Infine, a seguito della comunicazione di messa in servizio del datore di lavoro, "l'unità operativa territoriale Inail provvede ad assegnare una matricola all'attrezzatura e a trasmetterla all'utente".

Richiesta di prima verifica periodica

Il documento segnala che il datore di lavoro - ai sensi dell'articolo 71, del D.Lgs.81/2008 e in conformità alla periodicità stabilita dall'allegato VII - "deve provvedere a richiedere all'unità operativa territoriale Inail competente la prima delle verifiche periodiche per gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso. Le periodicità indicate nel suddetto allegato, come evidente dal punto 3.1.1 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011, rappresentano il termine ultimo entro il quale l'attrezzatura di lavoro deve essere necessariamente sottoposta a verifica. In assenza dell'effettuazione della suddetta verifica periodica entro il termine prescritto, l'attrezzatura non potrà essere utilizzata".

Anche in questo caso la richiesta di prima verifica periodica "deve essere inoltrata tramite posta certificata o attraverso i servizi online prossimamente disponibili sul portale Inail".

E risulta sempre che a tale richiesta il datore di lavoro "alleggi copia della dichiarazione CE di conformità dell'attrezzatura di lavoro, onde consentirne una corretta identificazione", anche se la mancata presentazione di tale dichiarazione "non costituisce motivo per ritenere la richiesta incompleta".

Il documento Inail ricorda poi che - con riferimento alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 11 del 25 maggio 2012 - la richiesta può ritenersi completa "se contiene almeno le seguenti informazioni:

- indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro;
- dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita IVA) e i riferimenti telefonici;
- dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro (tipologia dell'attrezzatura di lavoro, matricola EnPI/AnCC/Ispes/InAIL/MLPS);
- indicazione del soggetto abilitato iscritto nell'elenco di cui all'art. 2 comma 4 del d.m. 11 aprile 2011;
- data della richiesta".

Inoltre dalla data di ricevimento della richiesta - completa di tutti gli elementi previsti - "inizia il computo dei quarantacinque giorni entro i quali l'Inail può intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure incaricando la ASL/ARPA, laddove sono stati stipulati accordi ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del d.m. 11 aprile 2011, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta, scelto negli elenchi regionali Inail, reperibili sul portale Inail nella sezione 'ricerca e tecnologia'". Si ricorda poi che i termini temporali sono stati ridotti da sessanta a quarantacinque giorni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Concludiamo sottolineando che la prima verifica periodica è "finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo". Inoltre tale prima verifica prevede anche la "redazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura".

Segnaliamo infine che il documento Inail, che riporta anche alcuni modelli di comunicazione di messa in servizio e di richiesta di prima verifica periodica, si sofferma poi sulla compilazione delle schede tecniche, sulla verifica delle attrezzature e la redazione del verbale di prima verifica.

Fonte: www.puntosicuro.it- vedi all.sic.2

Approfondimenti



Sulla responsabilità del DdL e delle figure intermedie per infortunio

Si occupa questa sentenza della Corte di Cassazione, con riferimento sostanzialmente alle disposizioni di cui all'art. 18 comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., delle responsabilità in capo alle cosiddette figure intermedie di un'azienda nel caso di un infortunio occorso a un lavoratore nell'ambito della stessa, responsabilità rapportata a quella del datore di lavoro, e lo fa formulando delle considerazioni valide, secondo la stessa Corte, anche nel caso di aziende di grandi dimensioni e costituite da unità produttive distribuite in tutto il campo nazionale e gestite dalle figure intermedie medesime.

L'eventuale responsabilità del dirigente e del preposto, ha sostenuto la suprema Corte nella sentenza, non esclude, anche nell'ambito di una struttura aziendale complessa, quella della figura alla quale il Consiglio di amministrazione di una società ha attribuito tutti i poteri e tutte le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da considerarsi pertanto il datore di lavoro dell'azienda stessa. Si tratta, riferendosi appunto alle figure intermedie, di soggetti ipoteticamente concorrenti nel vasto settore delle responsabilità ma la cui presenza in azienda non esonera comunque quella del datore di lavoro.

L'evento infortunistico e l'iter giudiziario

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale con la quale il datore di lavoro di un'azienda era stato riconosciuto colpevole delle lesioni colpose nei confronti di un lavoratore dipendente dell'azienda stessa, con violazione della disciplina antinfortunistica, ha ridotto, condannato, in conseguenza, alla pena di giustizia (multa di 1.000,00 euro), ha ridotto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la pena da 1.000,00 euro a quella di 700,00 euro di multa confermando il resto.

I Giudici di merito avevano ritenuto l'imputato responsabile, quale datore di lavoro, delle lesioni patite dall'operaio dipendente il quale, intento, con le mansioni di montatore alta tensione e tirafili, ad accompagnare il sollevamento della catena di alcuni isolatori che dovevano essere sostituiti lungo un traliccio dell'alta tensione tendendo la fune di ritorno e stando vicino alla catena, perdeva l'equilibrio e cadeva lungo un pendio andando quindi a sbattere contro una roccia sporgente dal terreno provocandosi pertanto plurime fratture e una contusione polmonare.

Il profilo di colpa individuato sussistente a carico dell'imputato, incaricato dal Consiglio di amministrazione della società di tutti i poteri e di tutte le responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, era stato di tipo sia generico che specifico per non avere in particolare progettato correttamente nel piano operativo di sicurezza l'operazione di sostituzione degli isolatori ed armamenti, non avendo tenuto conto delle specifiche condizioni ambientali presenti all'interno del cantiere, in violazione dell'art. 71, comma 2, lett. a e b, e del punto n. 3.2.5. dell'allegato VI del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, e cioè della forte inclinazione del pendio montano sul quale il lavoratore si era trovato ad operare. Entrambi i Giudici di merito avevano al riguardo osservato che il P.O.S. prevedeva solo i pericoli da sollevamento pesi in piano e che la presenza di una linea vita cui stare agganciato durante l'attività svolta avrebbe di certo impedito al lavoratore di scivolare lungo il pendio scosceso.

Il ricorso in Cassazione e le motivazioni

L'imputato ha ricorso in cassazione tramite il proprio difensore affidandosi a due motivazioni. Con la prima ha censurate entrambe le sentenze di merito sotto il profilo della corrispondenza tra l'editto di accusa ed il contenuto decisorio, avendo l'istruttoria smentito che il lavoratore fosse caduto a causa della trazione della fune dell'argano (nell'editto si leggeva che, essendo andata in trazione la fune dell'argano ed essendosi mossa la catena, l'operaio subiva il relativo contraccolpo e cadeva): il Tribunale, infatti, discostandosi dal capo di imputazione elevato dal Pubblico Ministero, che aveva attribuito l'infortunio ad un'erronea progettazione dell'operazione di sollevamento degli isolatori, operazione concepita in modo tale da non impedire quel contraccolpo che avrebbe causato la condotta del lavoratore, aveva individuato un particolare fattore di rischio nella forte inclinazione del pendio montano sul quale il lavoratore si era trovato ad operare e, in conseguenza, una colpa del datore di lavoro nella mancata installazione di una **linea vita** alla quale il lavoratore si sarebbe potuto-dovuto ancorare, e ciò a prescindere dalla causa prossima dell'infortunio.

La Corte di Appello, secondo il ricorrente, sorvolando sulla descrizione del capo di imputazione, aveva ritenuto irrilevante stabilire la causa immediata della caduta dell'operaio poiché, in quel concreto contesto fattuale con un cantiere in pendenza era prevedibile che una perdita di equilibrio, qualunque ne fosse stato il motivo, avrebbe cagionato un rotolamento, attesa la forte inclinazione del terreno. La stessa Corte, inoltre, aveva disatteso le doglianze difensive svolte in appello circa la concreta dinamica dell'infortunio e circa la colpa del datore di lavoro ed avrebbe addirittura travisato i fatti, collocando erroneamente il lavoratore sul pendio impervio e l'attrezzatura su di uno spiazzo sostanzialmente pianeggiante a monte del traliccio, mentre, in realtà, l'istruttoria avrebbe dimostrato che sia l'attrezzatura che il lavoratore erano in piano sul medesimo spiazzo, collocato appunto a monte del traliccio, e che il pendio iniziava a valle del piano e proseguiva in direzione del traliccio ed oltre per cui ne sarebbe disceso la non necessità nel caso concreto di una linea vita.

Come seconda motivazione l'imputato si è lamentato del fatto che la Corte di Appello non aveva tenuto conto che era stata conferita una **delega alla sicurezza** a un dirigente dell'azienda e a un preposto la responsabilità della sicurezza nel cantiere e che, essendo l'impresa una società di grandi dimensioni diffusa sul territorio nazionale, non si poteva prescindere dalla sua suddivisione per settori, rami e servizi, dovendosi fare riferimento in concreto alla singola struttura aziendale nella quale appunto il dirigente e il preposto erano stati formalmente incaricati dei compiti di segnalare eventuali fattori di rischio non previsti, anche in via preventiva, in modo da poter sospendere i lavori ed informare la società affinché venisse aggiornato il P.O.S..

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La stessa ha messo in evidenza che qualunque fosse stata la causa "immediata" della perdita di equilibrio del lavoratore e pur ammettendo che il malcapitato si trovasse in un tratto in piano, l'assenza di una linea vita aveva, comunque, fatto sì che lo stesso fosse rotolato sino ad andare a sbattere contro il traliccio subendo le rovinose conseguenze. Del resto, ha precisato la Sez. IV, secondo quanto accertato dai Giudici di merito, il **P.O.S.** era generico e non prevedeva quel tipo di attività da svolgersi in zone in pendenza.

Con riferimento invece alla seconda motivazione la Corte di Cassazione ha precisato che l'eventuale responsabilità del dirigente e del preposto non sarebbe stata certo valida ad escludere quella del datore di lavoro. Facendo riferimento a tali figure, la Sezione IV ha sostenuto che *“si tratta di figure ipoteticamente concorrenti nel vasto settore della responsabilità ma, in ogni caso, la presenza dei due non esonera l'imputato, da considerarsi datore di lavoro siccome incaricato dal Consiglio di amministrazione della s.p.a di tutti i poteri e di tutte le responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”*.

Corretta ha ritenuta, infine, la Corte di Cassazione la motivazione della sentenza impugnata allorché ha valorizzato il mancato rispetto della forma scritta per la delega da conferire eventualmente a un dirigente o ad altri. Il conferimento dell'incarico di "construction manager" al dirigente, ha così concluso la Corte suprema, e di "capo cantiere" al preposto, con atti entrambi firmati dai dipendenti, non è risultato avere, in realtà, il concreto contenuto di una delega scritta.

Fonte: www.puntosicuro.it

MODALITA' ATTUAZIONE PIANO AMIANTO EMILIA ROMAGNA

Rese pubbliche le slide sulla Governance del Piano Amianto della Regione Emilia Romagna, presentate dalla Dr.ssa Adriana Giannini (Regione Emilia Romagna) nel corso della IV assemblea degli iscritti AFeVA del 17 marzo 2018. Focus sulla Cabina di Regia che avrà il compito di monitorare il percorso, garantendo la coerenza fra scelte operative e finalità del Piano, di sollecitare la maggiore aderenza alle necessità di tutela degli ex-esposti e degli esposti attuali all'amianto, dei malati e garantire un salto di qualità nelle attività di prevenzione primaria (mappatura, bonifiche e smaltimento).

Fonte: iCLHub - info@iclhub.it vedi [all.sic.3](#)

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 23/03/2018